

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**Ricognizione periodica delle partecipazioni
Pubbliche Ex Art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016, N. 175:
Approvazione**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giancarlo De Santis

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 5 del 29/11/2024

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, n. 25 del 23/11/2024 "Ricognizione periodica delle partecipazioni Pubbliche Ex Art. 20, D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175: Approvazione "

Il sottoscritto, revisore dei conti Dott. Giancarlo De Santis nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 19.07.2024, in carica per il triennio 2024 - 2027

Vista

- La proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente per oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni Pubbliche Ex Art. 20, D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175: Approvazione", ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del TUEL;

Premesso che

- Secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi dell'art.239 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- Il Comune, conformemente all'orientamento dell'ANCI e della Corte dei Conti (Sezione Emilia-Romagna deliberazione n.3 del 2018), che rileva l'opportunità di acquisire il parere, seppure non obbligatorio, lo ha richiesto nell'ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio ex art. 239, comma 1, lett. a;

Constatato che il parere in questione, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016 e che tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCI, ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica.

Tanto premesso:

- Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita:
 - delle schede relative alle informazioni per la razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 del TUSP;
 - della relazione tecnica razionalizzazione annuale delle società partecipate ex art.20 D.L. 175/2016;

Preso atto che l'Ente con la ricognizione effettuata non intende attuare un nuovo Piano di Razionalizzazione.

Visto

Il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 23/11/2024 "Ricognizione periodica delle partecipazioni Pubbliche Ex Art. 20, D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175: Approvazione"

Invita L'Ente a:

- monitorare costantemente l'andamento dei costi dei servizi fornite dalle società partecipate, al fine di assicurare il contenimento degli stessi;
- rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di debiti e crediti reciproci tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate;
- comunicare l'esito della ricognizione e le schede di rilevazione allegate alla proposta di deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'apposito applicativo;
- trasmettere l'atto deliberativo alla Corte dei Conti.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. *Giuseppe De Santis*
DE SANTIS
N. 173508
30/11/2014 - G.U. N. 89 DEL 14/11/2014